



AXA Fondazione
previdenza complementare

Previdenza professionale

Regolamento elettorale

AXA Fondazione previdenza complementare, Winterthur

Premessa

Punto 1

Il presente regolamento disciplina diritti e procedure per l'elezione del consiglio di fondazione. Il regolamento è emanato dal consiglio di fondazione.

Composizione, eleggibilità e durata del mandato

Punto 2

La composizione e la durata del mandato del consiglio di fondazione sono regolamentati negli Statuti della Fondazione.

Il consiglio di fondazione è composto da 6 membri in rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei dipendenti. L'unica eccezione è costituita da un'eventuale riduzione temporanea dovuta all'uscita di un membro fino alla riassegnazione del seggio.

In caso di posto vacante, il consiglio di fondazione può continuare ad agire e deliberare a condizione che sia composto da almeno 4 membri e che venga garantita la rappresentanza paritetica in fase decisionale. Se è vacante un seggio dei datori di lavoro, deve astenersi un rappresentante dei dipendenti. Se è vacante un seggio dei dipendenti, deve astenersi un rappresentante dei datori di lavoro. Nel caso in cui non venga raggiunto un accordo su chi debba astenersi, si procede al sorteggio.

Possono essere elette in seno al consiglio di fondazione le seguenti persone assicurate fino all'età di riferimento dell'AVS:

- quali rappresentanti dei datori di lavoro, i medesimi o i loro rappresentanti;
- quali rappresentanti dei dipendenti, i dipendenti che non esercitano nessuna funzione dirigenziale nel consiglio direttivo o nel consiglio di amministrazione dell'azienda e che non partecipano a formazioni della volontà e decisioni fondamentali.

Diritto di voto

Punto 3

Le commissioni di previdenza ai sensi del punto 3 del regolamento d'organizzazione della commissione di previdenza esercitano il diritto di voto attivo.

I rappresentanti del datore di lavoro delle commissioni di previdenza designano i loro rappresentanti nel consiglio di fondazione e altrettanto fanno i

rappresentanti dei dipendenti delle commissioni di previdenza.

Gli elettori dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti delle commissioni di previdenza sono pari al numero di assicurati attivi facenti parte della rispettiva cassa di previdenza al 1° gennaio dell'anno in cui si tiene l'elezione. Pertanto sono determinanti i dati effettivi presenti nei sistemi amministrativi all'inizio del procedimento elettorale.

Elezioni

Punto 4

Un'elezione ha luogo al termine di un mandato.

L'elezione dei sostituti ha luogo nel momento in cui un membro del consiglio di fondazione esce prematuramente dal consiglio di fondazione e la carica resta vacante per la durata residua del mandato.

Procedimento elettorale

Punto 5

Il procedimento elettorale avviene per via elettronica. Gli aventi diritto al voto devono registrarsi sulla piattaforma elettorale.

Se non è a disposizione il relativo accesso, è possibile ricevere un supporto dopo averne informato la fondazione.

1. Procedimento elettorale periodico

- a) Le persone assicurate e i datori di lavoro vengono invitati, per il tramite delle commissioni di previdenza, a inoltrare le candidature per il consiglio di fondazione per il loro circondario entro 30 giorni civili dalla data di spedizione. Per l'inoltro delle candidature bisogna servirsi dell'apposito modulo disponibile sulla piattaforma elettorale.
- b) Le candidature pervenute vengono esaminate per accertare che siano soddisfatti i requisiti ai sensi degli Statuti della Fondazione. Le candidature giunte oltre i termini fissati e i moduli incompleti non sono presi in considerazione.
- c) Se il numero delle candidate e dei candidati è pari ai seggi a disposizione, queste persone vengono tacitamente elette. Il risultato dell'elezione è messo a verbale e comunicato alle commissioni di previdenza per mezzo della piattaforma elettorale. In questo caso non trova applicazione quanto riportato ai punti contrassegnati dalle lettere da f) a k).

d) Se il numero delle candidate e dei candidati risulta inferiore ai seggi disponibili, il consiglio di fondazione è tenuto a trovare altri candidati, al fine di occupare tutti i seggi.

e) Se, invece, il numero delle candidate e dei candidati è superiore ai seggi disponibili, vengono predisposte due schede elettorali comprendenti i nominativi dei candidati del datore di lavoro e dei candidati dei dipendenti.

f) Le schede elettorali vengono messe a disposizione delle commissioni di previdenza sulla piattaforma elettorale affinché possano eleggere i rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti. I rappresentanti del datore di lavoro che siedono nelle commissioni di previdenza designano i loro rappresentanti per il consiglio di fondazione. I rappresentanti dei dipendenti che siedono nelle commissioni di previdenza procedono analogamente.

g) Le votazioni da parte delle commissioni di previdenza si effettuano per via elettronica. La votazione deve concludersi entro 30 giorni civili dalla pubblicazione delle schede elettorali.

h) Viene verificata la validità delle schede elettorali pervenute. Sono valide soltanto le schede elettorali compilate correttamente. Sono considerate nulle le schede elettorali che non sono pervenute entro i termini previsti.

i) Si effettua lo scrutinio dei voti validi.

j) Sono eletti i rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Tuttavia, per ogni cassa di previdenza solo una persona può essere membro del consiglio di fondazione. Se vengono designate più persone di una cassa di previdenza, la persona eletta è quella che ha ottenuto il più alto numero di voti. Le candidate e i candidati non eletti in questa occasione fungono da sostituti.

k) Il risultato dell'elezione è messo a verbale e comunicato alle commissioni di previdenza attraverso la piattaforma elettorale.

l) L'elezione deve concludersi entro la fine dell'anno civile precedente l'insediamento del consiglio di fondazione.

consiglio di fondazione, subentra nella sua carica il sostituto con più voti. L'amministrazione paritetica deve essere garantita. L'insediamento nella carica è comunicato alle commissioni di previdenza.

Se nessun sostituto può subentrare al membro uscente, si procede ad una ulteriore elezione. La procedura di cui al punto 5.1, lettere da a) a k) trova applicazione per analogia. L'elezione dei sostituti deve essere organizzata entro 6 mesi dall'uscita del consigliere di fondazione.

Se un membro si dimette dal consiglio di fondazione nell'ultimo anno del suo mandato, perché termina il suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro affiliato ed egli esce dalla fondazione oppure perché viene sciolto il contratto di affiliazione del datore di lavoro, il membro interessato può concludere l'ultimo anno con l'approvazione del consiglio di fondazione.

In caso di posto vacante, il consiglio di fondazione può continuare ad agire e deliberare a condizione che sia composto da almeno 4 membri e che venga garantita la rappresentanza paritetica in fase decisionale (cfr. punto 2 cpv. 3).

Integrità e lealtà

Punto 6

Le persone elette nel consiglio di fondazione devono possedere una buona reputazione e poter garantire uno svolgimento impeccabile del mandato. Sono soggette agli obblighi di diligenza fiduciari e, nell'ambito della loro attività, devono tutelare gli interessi delle persone assicurate della Fondazione. Si adoperano affinché non sorgano conflitti d'interesse dovuti ai loro rapporti personali e professionali. In particolare, non possono essere al contempo attive per altri istituti collettivi o comuni in qualità di consiglieri di fondazione o con funzione dirigenziale o di gerente.

Al fine di verificare la buona reputazione e di garantire un'esecuzione impeccabile dei compiti quale consigliere di fondazione vengono in particolare considerati condanne penali, attestati di carenza beni in essere nonché procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti.

2. Procedimento in caso di uscita di un membro dal consiglio di fondazione

In caso di uscita prematura di un membro dal

Svolgimento delle elezioni

Punto 7

AXA Vita SA è incaricata di organizzare l'elezione.

Entrata in vigore

Punto 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sostituisce la versione del 1° gennaio 2024.